

STATUTO

KORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE KORE S.C.S

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA SAN GIACOMO
17/2

Numero REA: PV - 250516

Codice fiscale: 02159980180

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. n. 7715/5258

S T A T U T O

"KORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel comune di Vigevano, la società cooperativa denominata

"KORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
in breve
"KORE S.c.s."

Art. 2 (Sede)

La cooperativa ha sede in Vigevano.
La cooperativa potrà istituire, modificare o sopprimere con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.
È, ugualmente, prerogativa dell'organo amministrativo trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale.
La variazione della sede al di fuori del territorio comunale e, invece, prerogativa dell'assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire il contrasto della violenza di genere e l'interesse generale della comunità alla promozione dell'individuo e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riferimento alle vittime di violenza sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, rivolto al contrasto di ogni forma di violenza perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della legge 381/1991 e in particolare:

- La gestione di servizi socio sanitari ed educative, incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo n. 112/2017.

La cooperativa si propone inoltre di far conseguire ai propri soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- Contrastare la violenza di genere offrendo sostegno, protezione, tutela e assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, minorenni e/o appena maggiorenni a loro volta vittime di violenza assistita, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul (convenzione del Consiglio d'Europa, 11/05/2011), ratificata in Italia dalle legge n. 77/2013;

- Riconoscere valore al genere femminile e affermare la libertà e l'inviolabilità del corpo femminile;

- Valorizzare le diversità di culture ed etnie come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza;

- Salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;

- Promuovere, progettare e realizzare iniziative a sostegno delle donne e minori vittime di violenza o maltrattamenti in famiglia e nel sociale;

- Promuovere attività di orientamento, formazione, istruzione e aggiornamento professionale;

- Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca sui temi della violenza di genere del maltrattamento e dell'abuso sessuale alle donne e alle/i minori.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

A tal fine, la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001 n. 142.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Coerentemente con i propri scopi sociali e in riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa potrà gestire le attività di seguito elencate:

- Interventi e servizi di Centri Antiviolenza come indicato dall'Intesa Stato-Regioni (GU serie generale n. 40 del 18/02/2015) e dall'Intesa sancita nella conferenza unificata delle Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022;

- Interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale anche con finalità educativa;

- Diffusione della cultura e della pratica del contrasto alla violenza di genere, di riconoscimento del valore del genere femminile, di prevenzione della violenza in qualunque sua forma, di promozione della parità di genere, di trasmissione della cultura del rispetto e delle attività di interesse generale perseguite dalla Cooperativa Sociale;

- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e socio-sanitari delle donne vittime di violenza e ai loro figli;

- Promozione della cultura della legalità, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e degli utenti dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, la cooperativa persegue il proprio oggetto sociale mediante le seguenti attività indirizzate alle donne e minori che hanno subito violenza, maltrattamenti e/o stalking e più in generale al contrasto della violenza di genere:

- Il Servizio di sostegno e accoglienza, supporto psicologico e legale;

- La consulenza civilistica e penalistica gratuita;

- L'assistenza legale gratuita, tramite professionisti abilitati, per le donne ed i minori con reddito inferiore al primo scaglione di reddito IRPEF di cui all'art. 11 del DPR 917 del 22 dicembre 1986 ma non rientranti nel gratuito patrocinio;

- La costituzione quale parte civile nei processi che coinvolgano la lesione dei diritti umani, civili, sociali e politici o, in altri casi attinenti alle finalità della cooperativa;

- La costituzione di "unità di ascolto";

- La predisposizione, con idonei collegamenti di rete, di luoghi di prima accoglienza in grado di ospitare per il tempo necessario le persone in attesa di essere inserite in strutture di seconda accoglienza;

- L'attivazione di servizi di accoglienza per vittime di violenza e persone in condizione di fragilità e/o vulnerabilità;

- La gestione di centri antiviolenza;

- La gestione di strutture di "housing sociale temporaneo" per persone in condizione di fragilità e/o vulnerabilità;

- La partecipazione a tavoli istituzionali per coordinare eventuali iniziative da realizzare congiuntamente alle competenze tipiche dei vari soggetti coinvolti (Questura, Prefettura, Provincia, Autorità Giudiziaria ed altri enti)

- L'attivazione e gestione di case di accoglienza per adulti e minorenni, di appartamenti anche per persone con fragilità e/o vulnerabilità psichica;

- La gestione di comunità madre-bambino e di appartamenti genitore e figlio.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,

industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci prestatori, vale a dire, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile;

b. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella medesima categoria, non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa, il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica;
- b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- e. il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 ss. del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di società, cooperativa, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla cooperativa.

Art. 9 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti gli arbitri.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 cod. civ.), può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o a mezzo posta elettronica certificata.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli arbitri.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

- b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine, non superiore a quarantacinque giorni, per adeguarsi;

- c. si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

- d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- f. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando, senza giustificato motivo espresso in forma

scritta, n. 3 (tre) assemblee consecutive;
g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi e/o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.
Gli eredi e/o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi e/o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma, cod. civ. nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi e/o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, cod. civ.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.
La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio, che cessa di far parte della cooperativa, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal precedente art. 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti un voto per conferimenti fino ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), due voti per conferimenti fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), tre voti per conferimenti fino ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), quattro voti per conferimenti fino ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), cinque voti per conferimenti superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) nelle assemblee della cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Identificazione degli organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il collegio dei sindaci, se nominato;
- d. il o i revisori per il controllo contabile, se nominati.

Art. 21 (Assemblea dei soci: convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180

(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 22 (Assemblea dei soci: competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), cod. civ., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Assemblea dei soci: intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 cod. civ., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di 2 (due), anche nel rispetto dell'art. 2539 cod. civ.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci ed, in particolare, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 2358, ultimo comma, cod. civ., il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata a/r alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Assemblea dei soci: presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Assemblea dei soci: maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Art. 26 (Consiglio di amministrazione: composizione e struttura)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione: compiti)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi, ad organismi di rappresentanza e ad associazioni, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Entro sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione: convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione: integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione: compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.
L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione: rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, può esercitare anche il controllo contabile.

Art. 33 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis, comma primo, cod. civ.

**TITOLO V
BILANCIO E RISTORNI**

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima; ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 Legge 59/92;

- ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità

prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia, che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.L.vo n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di

- . 1 (uno) per le controversie di valore inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e ss. cod. proc. civ.;

- . 3 (tre) per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative ovvero, in difetto di operatività della stessa o per concorde volontà delle parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale

della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.L.vo n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.L.vo n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.L.vo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)

L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della cooperativa, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 Legge 59/92.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni;
- le disposizioni di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

F.TO MARIA NICLA SPEZZATI

F.TO FABRIZIO PAINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi di legge, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.

Pavia, lì giovedì, 14 novembre 2024

F.TO FABRIZIO PAINI

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.